

# LA REVISIONE DEI DATI PROSPETTICI SECONDO L'ISAE 3400

## L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INTERNAZIONALE DI AUDITING ALLE ATTESTAZIONI DEL PROFESSIONISTA PREVISTE DALLA LEGGE FALLIMENTARE

di Patrizia Riva \*

### Le nuove fattispecie rilevanti previste dalla legge fallimentare

La riforma della legge fallimentare ha sostanzialmente stravolto la fisionomia e le caratteristiche delle procedure concorsuali. Il nuovo impianto normativo disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi tutti orientati alla conservazione e al recupero dell'azienda mediante la valorizzazione delle intese tra creditori e imprenditore con un maggiore coinvolgimento dei primi nella gestione della crisi stessa. Il legislatore ha favorito il ricorso agli strumenti stragiudiziali di risoluzione della crisi di impresa, lasciando spazio all'autonomia privata nella gestione e rimettendo alla volontà del debitore e dei creditori la composizione dei contrapposti interessi. L'obiettivo è stato quello di attribuire alle procedure concorsuali tradizionalmente cosiddette minori, l'effettiva capacità di anticipare la manifestazione negoziale della crisi stessa non più orientata esclusivamente alla tutela del ceto creditorio, ma anche e soprattutto dell'impresa in difficoltà, mirando alla salvaguardia dei suoi valori produttivi, salvaguardia che può avvenire solo quando

l'impresa non abbia dissolto definitivamente i propri valori ovvero quando gli squilibri aziendali possono essere ancora superati. In quest'ottica gli strumenti di soluzione della crisi sono stati graduati in relazione allo stato di crisi in cui si trova l'azienda.

1. Il piano attestato di risanamento, ex art. 67, comma 3, l.d) l.f., è stato pensato per l'imprenditore che deve rimediare ad una situazione di squilibrio finanziario nella quale l'insolvenza non si sia ancora manifestata. La norma gli consente infatti di porre in essere una serie di operazioni indispensabili per il ripristino della situazione di equilibrio economico-finanziario mettendo le stesse al riparo – ad alcune condizioni – dalle azioni revocatorie che potrebbe impostare un eligendo curatore in caso di insuccesso del piano. Lo strumento è posto soprattutto a tutela dei nuovi finanziatori che si rendono disponibili a fornire nuova liquidità, ma pretendono la costituzione di garanzie in loro favore.
2. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.f., per i quali è prevista la semplice omologa del Tribunale, sono stati previsti per crisi con ampia possibilità di soluzione positiva. In questo caso il debitore stipula un vero e proprio contratto con almeno il 60% dei propri creditori, a nulla rilevando quantomeno a livello teorico l'esistenza di un privilegio, negoziando con essi la propria posizione,

mentre garantisce il pagamento integrale ai rimanenti creditori che vengono così ad assumere la qualifica di "estranei" o "non aderenti".

3. Il nuovo concordato preventivo, ex art. 160 e ss. l.f. è stato considerato strumento utile e adatto alla regolazione delle crisi più gravi e può prevedere: la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante qualsiasi forma anche la cessione dei beni, l'accollo o altre operazioni straordinarie; l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito; la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
4. Chiude la gamma delle possibili opzioni, ma si colloca nel differente contesto del fallimento, il rinnovato concordato fallimentare certamente considerato utile mezzo per il superamento e la rimozione dell'insolvenza allorché la crisi sia da considerarsi ormai irreversibile e non sia superabile nell'ambito di una delle richiamate soluzioni concordate.

Le prime tre fattispecie – piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione, nuovo concordato preventivo – sono accomunate dalla previsione di una relazione redatta a cura di un esperto in possesso dei


\* PhD, Ricercatore Università del Piemonte Orientale, Responsabile SAF Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile. È indiscutibile pertanto il fatto che la novellata legge fallimentare riconosce un nuovo ed importantissimo ruolo, cui sono inevitabilmente correlate rilevanti responsabilità, alla figura del professionista che è in linea generale chiamato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento intrapreso dall'azienda.

Più in particolare e letteralmente:

- nel piano attestato ex art. 67 l.f. il professionista deve valutare “la ragionevolezza di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”;
- negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. il professionista deve certificare “l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei”;
- nel concordato preventivo ex art. 161 l.f. il professionista è chiamato ad “attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo”.

Si tratta di situazioni differenti nelle quali l'esperto è chiamato a svolgere un ruolo di soggetto terzo indipendente rispetto all'impresa e agli advisor di questa e a esprimere un proprio rilevante e autonomo giudizio sugli interventi prospettati, svolgendo una vera e propria attività di revisione di dati prospettici. La sua attività di controllo e verifica presenta aspetti di notevole criticità in quanto è posta in essere nella particolarissima situazione di crisi dell'impresa e solitamente in uno scenario in cui il fattore “tempestività dell'intervento” risulta strategico in quanto come noto il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale nei processi di risanamento. Conviene evidenziare che nel nuovo contesto normativo in cui si è lasciato spazio all'autonomia privata nella gestione della crisi, la revisione del piano svolta dal professionista rappresenta il fondamentale controllo di merito posto a tutela dei terzi creditori. Solo nel concordato preventivo, infatti, a esso si affiancano le ulteriori verifiche del Commissario Giudiziale, mentre nel piano attestato e nella ristrutturazione dei debiti, la norma non ha previsto alcuna verifica strutturata e obbligatoria da parte del Tribunale.





## Il controllo dei dati prospettici affidato al professionista

Il professionista è chiamato a svolgere una *due diligence* su informazioni prospettiche di azienda in crisi. La difficoltà dell'incarico è pertanto duplice: da un lato i dati oggetto di revisione non hanno ancora avuto alcuna certa manifestazione e sono il frutto di proiezioni e attese future degli amministratori, dall'altro lato la situazione non ordinaria in cui il piano è costruito ne influenza potenzialmente l'attendibilità rendendo particolarmente delicato il problema della valutazione delle ipotesi che lo sottendono.

Gli articoli citati – 67, 161 e 182-bis l.f. – fanno tutti in modo diretto o indiretto riferimento all'art. 2501-bis, quarto comma c.c. che tratta della relazione del perito in caso di fusione con indebitamento o *leveraged buy out*. È infatti proprio con l'introduzione di questo articolo che la riforma – questa volta del codice civile – ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento una “nuova specie” di relazioni dell'esperto richiedendo nel contesto di una operazione straordinaria, non di valutare il capitale economico, bensì di svolgere una revisione sull'evoluzione prevista dalla società della propria situazione economico-patrimoniale-finanziaria. Questa nuova categoria di relazioni è stata fatta propria dal legislatore della legge fallimentare che, come è evidente, ne ha esteso la portata e ne ha enfatizzato la rilevanza nel differente contesto degli interventi straordinari finalizzati al *turnaround*. È quindi necessario punto di partenza per la nostra analisi il contenuto della relazione del professionista nominato nei casi di (LBO) *leveraged buy out* in quanto ciò permette di ottenere indicazioni utili per strutturare il contenuto della relazione nella più complessa situazione di crisi.

Con riferimento alla relazione dell'esperto ex art. 2501-bis, comma 4, c.c. è stato autorevolmente osservato<sup>1</sup> che il giudizio di ragionevolezza di un piano scaturisce dall'osservazione congiunta di alcuni rilevanti profili.

Deve essere in primo luogo considerata l'*attendibilità* del piano ossia la compatibilità di fondo tra le caratteristiche dell'ambiente e le assunzioni formulate a fondamento delle proiezioni reddituali patrimoniali e finanziarie e la concordanza interna tra queste ultime. Quanto alla relazione che scaturisce tra le variabili ambientali e quelle aziendali in caso di LBO, si possono ad esempio considerare il legame esistente tra le previsioni di

crescita del settore e dell'economia in generale e la dinamica del fatturato sviluppata nel piano. Con riferimento invece al legame tra le variabili aziendali, si può fare riferimento alla correlazione che deve sempre sussistere tra ipotesi di sviluppo aziendale e ipotesi di andamento dei costi diretti e indiretti, di realistici miglioramenti nella produttività aziendale di conseguenti incrementi dei margini e così via. Quando il piano è sviluppato nel diverso contesto di crisi dell'azienda questi aspetti sono ancor più critici in quanto gli amministratori potrebbero avere tenuto conto di fatti desiderati, ma non realisticamente realizzabili in tale modo minando alla base la ragionevolezza dei risultati previsti futuri prospettati.

Deve poi essere giudicata la *realizzabilità* del piano valutando il grado di difficoltà insito nel raggiungimento dei principali obiettivi che qualificano il documento previsionale. In questo senso, ad esempio in caso di LBO, risultano di incerta realizzabilità tutti quei piani che prevedono drastici cambiamenti nella impostazione strategica in atto a cui fanno peraltro seguito performance da subito lusinghiere a prescindere dall'innovatività della strategia avviata; i piani che fanno perno sull'impiego di un patrimonio di risorse e competenze ancora da sviluppare; i piani, non da ultimo, che assumono elevati ritmi di sviluppo in mercati ancora da esplorare o con prodotti ancora da sperimentare, ecc. Anche la realizzabilità del piano è evidentemente particolarmente delicata nel caso in cui l'azienda che sviluppa le previsioni parta da una situazione di difficoltà. Il cambiamento non può essere escluso, ma deve essere oggetto di attenta valutazione da parte del revisore attestatore perché la specifica situazione dell'impresa ne rende l'attuazione ancora più complessa.

Deve infine essere analizzata la *visibilità* del piano ossia la percezione dell'esistenza di buone probabilità di realizzare i fondamenti economici del piano. La visibilità dipende dalla possibilità di disporre di elementi che sin da subito diano ragione dell'evoluzione prevista nel piano e ne comprovino in ultima analisi la concreta realizzabilità. In caso di crisi questo aspetto è relevantissimo, infatti, nella maggior parte dei casi il *turnaround* è

<sup>1</sup> M. REBOA, “Le operazioni di leveraged buy out e l'art. 2501-bis: prime considerazioni”, *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 6/2003.

possibile solo grazie ad un intervento esterno. In queste situazioni quando lo sviluppo delle previsioni è basato sul coinvolgimento di soggetti terzi – ad esempio in quanto portatori di nuova finanza o promissari acquirenti di aziende o di attività – è necessario, perché il piano sia considerato “visibile”, che sia fornita la prova documentale dell’impegno assunto e, possibilmente, in caso di cessione di attività, che siano costituite garanzie escutibili quali fidejussioni o depositi cauzionali. Solo a queste condizioni, infatti, a parere di chi scrive, è possibile per il revisore considerare probabile il realizzo delle *assumptions* poste a base del piano.

In sintesi quindi per poter verificare la ragionevolezza delle indicazioni prospettiche è necessario che il perito si esprima:

- sulla attendibilità e sulla coerenza dei dati contabili utilizzati dagli amministratori a fondamento del piano;
- sul grado di attendibilità delle ipotesi alla base dello sviluppo del piano;
- sulla corretta e prudente applicazione dei metodi adottati dalla prassi aziendale per la previsione dei flussi di cassa attesi. Previsioni palesemente irragionevoli, intrinsecamente illogiche o basate su mere speculazioni non dovranno essere accettate.

## Il principio di revisione internazionale ISAE 3400 per la revisione dei dati prospettici

Il professionista chiamato ad esprimere un giudizio di ragionevolezza sia nel contesto di *going concern* sia nel più complesso contesto di crisi aziendale non può che fare riferimento ai principi di revisione internazionali in materia di verifica dei dati prospettici. Conviene in proposito ricordare che a livello europeo i principi di revisione vigenti sono quelli emanati dalla commissione dell’IFAC (International Federation of Accountants) denominata IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board). Questa commissione ha svolto negli ultimi anni e svolge tuttora una importante attività di rivisitazione e rifacimento dei principi di auditing al fine di migliorare sempre più la qualità della revisione stessa e ottenere il conseguente riconoscimento da parte dei vari organismi europei e internazionali. È opportuno ricordare che l’applicazione degli International Standards on Auditing è divenuta obbligatoria dal 2008 come previ-

sto dalla direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006. Tra i documenti emanati e raccomandati dall’IAASB vi sono gli ISAE International Standards on Assurance Engagements che costituiscono i principi di revisione applicabili negli incarichi di “assurance” ossia di “attestazione” quali quelli oggetto del presente scritto. Più in particolare trova applicazione nelle fattispecie qui studiate il documento ISAE 3400 – che ha sostituito il precedente ISA 810 – il quale tratta il tema “*The examination of prospective financial information*” ossia stabilisce gli standard di riferimento per il processo di verifica delle informazioni prospettiche finanziarie.

Conviene in questa sede quindi soffermarsi sia pure brevemente ad esaminare i principali contenuti di questo principio di revisione rappresentando il medesimo nei fatti il solo riferimento ufficiale che è necessario tenere presente per impostare correttamente secondo modalità condivise il lavoro di verifica dei piani nelle differenti situazioni delineate.

In primo luogo l’ISAE 3400 distingue tra: a) informazioni prospettiche basate su *best estimate assumption* ossia assunzioni normali relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall’analisi di elementi oggettivi quali gli ordini in portafoglio o proiezioni di dati consuntivi aziendali giudicati attendibili; b) informazioni basate su *hypothetical assumption* ossia assunzioni ipotetiche in genere connesse con l’avvio di nuove attività o nuovi prodotti/servizi solitamente non supportati da dati storici dell’azienda e “*which are not necessarily expected to take place*”. Ne segue che l’informativa prospettica finanziaria può assumere la forma di una previsione o *forecast* quando è preparata a partire da *best estimate assumption* oppure la forma di una proiezione o *projection* quando è basata su *hypothetical assumption* oppure ancora una combinazione di entrambi, per esempio un anno di *forecast* e cinque anni di proiezione. L’indicazione è particolarmente importante nelle fattispecie oggetto di analisi in questo scritto perché richiama, enfatizzandone la rilevanza, quanto già evidenziato per altro in dottrina, ossia la necessità di valutare con attenzione le ipotesi formulate dagli amministratori e di rifiutare ipotesi basate su mere speculazioni.

Ciò premesso, il documento evidenzia che il revisore non dovrebbe accettare l’incarico quando le assunzioni o ipotesi alla base della informativa prospettica siano da lui giudi-

cate chiaramente non realistiche o quando l’informativa finanziaria prodotta sia da lui giudicata inappropriata all’uso che si intende fare. Per poter essere in grado di prendere la propria decisione iniziale il revisore deve quindi dedicare del tempo alla analisi della situazione e alla comprensione della natura delle ipotesi formulate (*best estimate vs hypothetical*) nonché alla valutazione del periodo coperto e della completezza degli elementi inclusi nell’informativa.

Il documento prevede anche che il revisore per decidere se accettare l’incarico debba tenere conto dell’utilizzo che sarà fatto dell’informativa prospettica che è chiamato a revisionare nonché della diffusione che il documento è destinato ad avere. Nelle applicazioni considerate in questa sede entrambi gli aspetti – utilizzo da un lato ed eventualità, momento e modalità della diffusione dall’altro – sono stabiliti *ex lege*. Rileva il fatto che in tutti i casi la relazione è condizione necessaria per il dispiegarsi di effetti rilevanti – ammissione alla procedura – e addirittura il costituirsi di diritti – irrevocabilità degli atti previsti nel piano. Si è inoltre già detto che la revisione del piano svolta dal professionista rappresenta un controllo di merito fondamentale posto a tutela dei terzi creditori e che nel piano attestato e nella ristrutturazione dei debiti, non prevedendo la norma alcuna istruttoria strutturata e obbligatoria da parte del Tribunale, essa resta, almeno teoricamente, l’unico controllo previsto di tale natura. Quanto alla diffusione, mentre il piano attestato dà l’opportunità di risolvere in modo riservato la crisi non essendo prevista alcuna pubblicità dello stesso, la ristrutturazione dei debiti e il concordato sono soggetti alla pubblicità legale mediante iscrizione nel registro imprese. È evidente che l’applicazione alle fattispecie qui studiate del principio internazionale ISAE, formulato nel differente contesto anglosassone, non può che enfatizzarne la rilevanza. Il principio di revisione fornisce linee guida generali per le verifiche sulle informative relative alla evoluzione futura della gestione aziendale che possono essere utilizzate in ambiti circoscritti o alternativamente essere portate alla attenzione del mercato e più in generale degli stakeholder aziendali. Gli effetti della comunicazione di queste informazioni sono sicuramente importanti in quanto influenzano il giudizio degli interlocutori e, quando si tratta del mercato, influenzano poten-

zialmente il prezzo stesso delle azioni. Nel differente contesto qui esaminato l'utilizzo della due diligence è, se possibile, ancora più stringente in quanto diviene strumento obbligatorio per ottenere determinati risultati: essa naturalmente mantiene il proprio ruolo di riferimento per gli stakeholder dell'azienda, ma a ciò si aggiunge il fatto che costituisce passaggio obbligato per avere accesso alla procedura di salvataggio.

Il documento ISAE 3400 prevede che il revisore debba ottenere un sufficiente livello di conoscenza del settore di attività della azienda oggetto di esame, così da essere in grado di formulare un giudizio in merito alle ipotesi formulate dagli amministratori e da comprendere il processo che ha portato a fare determinate assunzioni. In tale ottica dovrebbe pertanto esprimere un giudizio sull'esperienza delle persone che hanno redatto l'informativa, sulle modalità con cui è stata redatta l'informativa prospettica, sulla documentazione che supporta le ipotesi. È importantissimo sottolineare che il principio di revisione internazionale richiede esplicitamente che il revisore formuli un giudizio sull'accuratezza delle informative preparate in precedenti periodi e sulla fondatezza dei dati storici alla base dell'informativa. Il revisore deve cioè considerare se i dati storici su cui si basa l'informativa finanziaria prospettica siano attendibili e stimare se il piano sia stato preparato su basi coerenti. Questi dati, infatti, sono la base di partenza utilizzata dagli amministratori per la costruzione del piano. A parere di chi scrive il professionista che attesta la "ragionevolezza" o "fattibilità" del piano – art. 67 e art. 161 l.f. – e l'"attuabilità dell'accordo" – art. 182-bis – indipendentemente dalla decisione di svolgere verifiche strutturate sulla consistenza degli stessi si trova nei fatti implicitamente a dover esprimere un giudizio anche sui dati consuntivi iniziali da cui partono e si sviluppano le proiezioni. Nel caso infatti in cui questi dati si dovessero rivelare non attendibili il giudizio

del perito evidentemente ne soffrirebbe, con rilevanti conseguenze. L'art. 161 l.f. richiama esplicitamente la necessità di questa verifica quando richiede anche l'attestazione sulla "veridicità dei dati aziendali", ma il fatto che gli artt. 67 e 182-bis l.f. non riprendano questa formulazione a parere di chi scrive non esime il perito dalle opportune verifiche sui dati consuntivi<sup>2</sup>. In altri termini, il professionista per poter esprimere il giudizio di ragionevolezza non può ignorare la veridicità dei dati aziendali e di conseguenza non può esimersi – quantomeno in linea di principio – dalla verifica dei medesimi mediante le usuali tecniche di revisione. Questa affermazione naturalmente deve essere contestualizzata. Il compito del perito può essere particolarmente critico nelle realtà di piccole e medie dimensioni, nelle quali non sia stato impostato un sistema adeguato di controllo interno dall'azienda e/o nelle quali l'attendibilità dei dati contabili non sia già stata oggetto di valutazione da parte dei competenti organi di controllo indipendenti ossia quantomeno da parte del collegio sindacale o da parte dei revisori. Nelle situazioni in cui al contrario esista un sistema di controllo interno e il medesimo sia monitorato da soggetti indipendenti, il professionista potrà limitare il proprio intervento sui dati storici, esprimendo però, a parere di chi scrive, in modo esplicito un giudizio sulla bontà del sistema dei controlli esistente. Tale giudizio non potrà consistere semplicemente in una presa d'atto della esistenza di un sistema di controlli, ma dovrà basarsi sulla progettazione ed effettuazione di verifiche tese a valutarne l'effettivo funzionamento. Nel caso infine in cui i dati consuntivi prodotti dall'azienda siano già stati revisionati da una società di revisione e siano pertanto accompagnati da una relazione di certificazione che esprima un giudizio positivo senza riserve, il perito potrà prendere atto dello stesso e rinviare esplicitamente a quest'ultimo documento. La necessità e rilevanza delle verifiche sui dati consuntivi è valutata di tale

portata in dottrina, che la loro mancanza è considerata motivo sufficiente per il venire meno degli effetti della relazione stessa. Con riferimento ai piani attestati ex art. 67 l.f. è stato infatti autorevolmente scritto<sup>3</sup> che "la circostanza che il piano non fosse idoneo perché evidentemente non fattibile, non basato su dati veridici iniziali, su uno studio esatto della situazione economica, finanziaria e di mercato pregressa, secondo un giudizio professionale corretto, però non può limitarsi ad avere quale unica conseguenza la risarcibilità del danno, ma deve necessariamente consentire la esperibilità della revocatoria fallimentare". E ancora: "se ad esempio ci si trovasse di fronte a una relazione contenente un giudizio del tutto apodittico, non prudente, né motivato, non sostenuto da controlli e accertamenti o studi di settore, è da ritenere che venga meno l'effetto di esenzione".

È opportuno sottolineare che il principio di revisione internazionale qui esaminato prevede che il revisore debba considerare criticamente la durata del periodo coperto dall'informativa prospettica finanziaria in quanto l'abilità degli amministratori di formulare ipotesi attendibili è inversamente proporzionale all'arco temporale considerato. Anche questa linea guida mantiene la propria validità, anzi assume particolare rilevanza, nelle fattispecie qui analizzate. Si è già avuto modo di notare infatti che il fattore tempo incide sulle possibilità di successo degli interventi di risanamento. È necessario evitare che si innestino circoli viziosi che portano inevitabilmente alla dispersione del valore economico aziendale. Interventi intempestivi e non mirati possono infatti causare la perdita dell'avviamento qualora ancora esistente, la riduzione della funzionalità degli intangibile, l'insorgere di difficoltà nell'incasso dei crediti e la riduzione delle possibilità dell'azienda di recuperare tramite l'uso o tramite la cessione a terzi i valori delle altre attività.

Infine l'ISAE 3400 raccomanda al revisore di ottenere dagli amministratori una dichiara-

<sup>2</sup> In tale senso si esprime anche il Documento 84. Con riferimento all'art. 67 l.f.: "... la relazione dovrebbe tenere conto, nonostante il silenzio del legislatore, dei dati aziendali e attestarne la veridicità". Con riferimento all'art. 161 l.f.: "L'intervento del professionista sarà diretto all'esame dei dati contabili contenuti nel piano, ma anche di quelli utilizzati per l'elaborazione del piano medesimo e all'esame dei documenti in esso citati. Si tratterà, in definitiva, di una precipua attività di audit della contabili-

tà dell'impresa". Con riferimento all'art. 182-bis l.f.: "L'esperto nelle procedure concorsuali" di Aristeia, gennaio 2008 in base al quale: "... si reputa necessario testimoniare l'attendibilità dei dati contabili su cui si fonda il piano di ristrutturazione e successivamente passare all'analisi del piano di ristrutturazione medesimo e dell'accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori, dato che il fine della stessa relazione è quello di garantire che i creditori estranei siano regolarmente pagati. Nell'ambito di questa

operazione è imprescindibile che l'esperto si esprima sia sull'attendibilità dei dati contabili allegati, sia sul raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge al fine della stipulazione dell'accordo e dunque sull'attendibilità dei dati su cui si fonda". Si veda anche L. MANDRIOLI, *Le relazioni attestative del professionista*, in *Nuovo diritto delle società*, 42/2006.

<sup>3</sup> A. PALUCHOWSKI, P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, p. 434, 2008, Giuffrè.

zione che attesti la loro responsabilità per la redazione del piano e per le assunzioni su cui la stessa si basa. Si tratta di un documento di grande rilevanza. Pur rinviando ai paragrafi successivi per alcune più approfondite riflessioni sull'indipendenza e sul ruolo dell'esperto, si evidenzia in questa sede che il perito esprime un giudizio relativamente alla informativa prospettica finanziaria evidenziando se la stessa sia propriamente preparata sulla base delle assunzioni formulate dagli amministratori e se sia presentata in accordo con la struttura del reporting finanziario. Il perito non deve in alcun modo entrare in una dialettica con la società per valutare modifiche al piano, né deve in alcun modo partecipare alla redazione di parte o di tutto il piano oggetto della revisione. Quest'ultimo deve essere costruito dalla società con l'aiuto dei propri professionisti e solo successivamente consegnato all'attestatore per la verifica di ragionevolezza.

## L'indipendenza del professionista

Il piano è una previsione sull'andamento aziendale formulata dagli amministratori che fa leva su una serie di elementi quantitativi e qualitativi dai quali il perito è e deve rimanere estraneo. Ci si riferisce sia alla strategia e alle azioni che gli amministratori intendono implementare sia ai dati quantitativi relativi all'evoluzione del mercato e del settore. Tutti questi concetti risultano tra loro legati da una relazione causa effetto che il perito deve valutare come terza parte per procedere a un'analisi consapevole dell'azienda in esame. Il perito deve essere consapevole del proprio ruolo di garanzia per i terzi e deve pertanto mantenere una posizione di indipendenza nei confronti della società. In tutti e tre i casi qui analizzati si ripropongono problematiche assimilabili a quelle che coinvolgono gli organi di controllo aziendale, più in particolare il collegio sindacale, in quanto il controllore è per legge nominato dal controllato ossia dall'azienda che redige il piano. In proposito si segnala che in giurisprudenza l'attività dell'esperto

è stata esplicitamente assimilata a quella dell'incaricato del controllo contabile e più precisamente alle funzioni individuate nelle lett. b) e c) dell'art. 2409-ter c.c.<sup>4</sup>. Il CNDC si è espresso nel 2005 sul rilevante tema dell'indipendenza del revisore evidenziando che è sostanzialmente uno stato mentale, un requisito etico soggettivo che non può essere agevolmente messo alla prova o assoggettato a verifica esterna<sup>5</sup>. La Commissione Europea<sup>6</sup> nel 2002 ha evidenziato che "il criterio fondamentale per giudicare l'approccio adottato da un revisore legale per ridurre le minacce e i rischi per la propria indipendenza... è se un terzo ragionevole ed informato, che conosca tutti i fatti e le circostanze rilevanti pertinenti a uno specifico incarico di revisione, giungerebbe alla conclusione che il revisore esercita in modo obiettivo e imparziale la sua capacità di giudizio su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione". Si tratta di una definizione importante in quanto non si limita all'aspetto soggettivo ossia alla indipendenza cosiddetta "di fatto", cioè l'atteggiamento mentale del revisore che dimostra la propria obiettività prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti per l'esercizio del suo compito e nessun fattore a questo estraneo. Al contrario la definizione si estende a considerare anche la necessaria sussistenza del requisito oggettivo, vale a dire la cosiddetta indipendenza "in apparenza", quella che si manifesta agli occhi dei terzi. Infatti la Commissione Europea raccomanda che il revisore eviti "di essere associato a fatti e circostanze che siano tali da indurre un terzo ragionevole e informato a mettere in dubbio la capacità del revisore contabile di svolgere il suo compito in modo obiettivo". Minacce all'indipendenza del revisore possono derivare da una pluralità di circostanze, alcune di natura generale e altre connesse alle condizioni specifiche dell'incarico, e il revisore deve sottoporre a periodico monitoraggio l'accettabilità del livello di rischio di mancanza di indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni e altre circostanze in questione.

## Il ruolo del professionista e i limiti della attestazione

Chiarita la rilevanza dell'autonomia di giudizio dell'esperto, è opportuno riflettere sull'oggetto del giudizio dal medesimo espresso. È stato affermato in dottrina<sup>7</sup> che, nel caso di fusione con indebitamento e quindi nel caso dell'art. 2501-bis c.c. direttamente o indirettamente richiamato nelle fattispecie in esame, l'incarico affidato all'esperto non prevede che quest'ultimo debba "garantire" la realizzazione delle previsioni indicate nel piano. Il termine "attestare" non significa, infatti, garantire la veridicità dei risultati futuri indicati dagli amministratori in quanto una proiezione dei ricavi futuri di una società può risultare più o meno corretta a seconda del verificarsi di eventi estranei all'attività sociale o imprevedibili e non sarebbe ragionevole traslare su di un soggetto estraneo alla società l'eventuale responsabilità per il mancato verificarsi di un evento futuro. Pare a chi scrive che simili considerazioni valgano anche con riferimento alle relazioni attestative del professionista qui analizzate. L'analisi svolta dall'esperto deve naturalmente essere il più possibile completa ed esaustiva e dovrà essere svolta impiegando la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, come prevede l'art. 2407 c.c. per i soggetti ai quali è affidato il controllo contabile. Non potranno però essere imputate al perito responsabilità nel caso in cui subentrino elementi nuovi non conosciuti o non rappresentati dagli amministratori durante i lavori. Ciò implica, tra l'altro, che le comunicazioni dell'azienda all'esperto devono essere ispirate a principi di completezza e trasparenza in modo tale da ridurre al minimo la situazione di asimmetria informativa in cui inevitabilmente il professionista si viene a trovare, così da rendere possibili ed efficaci i controlli da questo posti in essere.

Il documento ISAE 3400, come si è visto, insiste sulla necessità di una precisa assunzione di responsabilità da parte degli amministratori con riferimento alla costruzione del piano e alle ipotesi sottostanti il medesimo. È estremamente significativo in proposito esaminare il testo che il principio internazio-

<sup>4</sup> Trib. di Messina, 29 dicembre 2005.

<sup>5</sup> CNDC, "L'indipendenza del sindaco e/o del revisore contabile", 25 gennaio 2005.

<sup>6</sup> Commissione Europea, Raccomandazione del 16

maggio 2002: "L'indipendenza dei revisori legali dei conti nell'UE: un insieme di principi fondamentali".

<sup>7</sup> In questo senso: G.L. PICONE, *Contratto e impresa*, vol. 19, p. 1438, 2003; A. MALGUZZI, "Il leverage buy

out dopo la riforma", *Rivista dei Dottori Commercialisti*, n. 6, p. 1052, 2006; M. ROMANO, *Il controllo delle società e degli enti*, 2005, p. 719.

nale propone quale esempio di parere positivo dell'esperto. L'attestazione dovrà avere il seguente tenore: "abbiamo esaminato il *forecast*... (riportare i principali riferimenti quali il nome dell'entità, il periodo coperto dal *forecast*, pagine a cui si riferisce, ecc.) seguendo il relativo principio di revisione ISAE. Gli amministratori sono responsabili per il *forecast* e delle assunzioni riportate. Esaminando le evidenze che supportano le assunzioni, nulla ci porta a credere che tali assunzioni non siano ragionevoli. Inoltre pensiamo che il *forecast* sia adeguatamente preparato sulle basi delle assunzioni e che sia concordante con... (riportare le informazioni di maggior rilevanza derivanti dal financial reporting). Gli eventi previsti potrebbero non verificarsi così come anticipato dal *forecast* ma potrebbero contenere delle variazioni significative".

L'esame del testo proposto permette di evidenziare due aspetti rilevanti in questa sede: in primo luogo è espressamente richiamato il ruolo di attore principale degli amministratori che sono i redattori e quindi i responsabili principali della ideazione del piano nonché coloro che rappresentano le modalità attuative dello stesso al perito; in secondo luogo è espressamente prevista la possibilità che si verifichino eventi futuri differenti rispetto a quelli inclusi nel piano la cui influenza potrebbe essere tale da provocare variazioni significative nelle previsioni prospettate. In conclusione, anche il principio internazionale di auditing sembra limitare la possibilità di riconoscere al revisore in buona fede, che abbia agito in coerenza con le metodologie previste dai documenti di riferimento, delle responsabilità per scostamenti tra quanto previsto e quanto in seguito realizzato, ciò naturalmente a condizione che tali scostamenti siano riconducibili a elementi non conoscibili *ex ante* o dolosamente non portati alla attenzione dell'attestatore.

